

Det. n. 444 del 20/09/17

ALLEGATO 1

Legge regionale 30.6.2016, n. 13

*“Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)”.*

Avviso di selezione pubblica per la composizione della tabella prevista dall'art. 2, comma 1.

Presentazione delle domande di ammissione.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. n. 13 del 30.6.2016, la Giunta Regionale intende provvedere alla costituzione della tabella degli enti, istituti, associazioni e fondazioni di rilievo regionale.

I criteri per la composizione della suddetta tabella (sui quali ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare competente in data 2.2.2017) sono stati approvati con DGR. n. 57-5488 del 3.8.2017 (“L.r. n. 13 del 30.6.2016. Approvazione dei criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle modalità per l'assegnazione del contributo regionale”).

La tabella, istituita con provvedimento della Giunta Regionale, è composta dagli enti che risultano in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2), che hanno fatto domanda per partecipare ad apposita selezione pubblica e che, sulla base delle risorse disponibili, saranno ammessi a beneficiare della contribuzione pubblica. La tabella ha validità triennale.

Come disposto dalla citata DGR. n. 57-5488 del 3.8.2017, al fine di rendere quanto più ampia possibile la partecipazione di soggetti interessati, la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali provvede pertanto ad indire apposita selezione pubblica al fine di costituire la tabella di cui all'art. 2, comma 1 della l.r. n. 13/2016.

**1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.**

Sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per l'ingresso nella tabella i soggetti che operano sul territorio regionale e possiedono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 13/2016, ossia:

Il Direttore  
Direzione Promozione della Cultura  
Turismo e dello Sport  
Andrea ...

- a) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che hanno svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che provvedono alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e possiedono attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata;
- c) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che possiedono, conservano e valorizzano patrimoni bibliotecari e/o archivistici e documentali;
- d) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni che garantiscono una larga utenza delle loro iniziative ed assicurano l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

L'ente che presenta istanza per l'accesso alla tabella deve garantire libertà e gratuità di accesso al patrimonio posseduto, libertà di consultazione dello stesso senza restrizioni, salvo quelle motivate da esigenze di tutela. Qualora tale requisito non sia garantito al momento della presentazione della domanda per l'accesso al bando, l'ente è tenuto a provvedere in tal senso, anche modificando i propri regolamenti entro un anno dall'ammissione al contributo regionale, a pena di decadenza dal beneficio economico concesso.

L'ente che presenta istanza di ammissione alla selezione pubblica deve altresì essere in possesso del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato o statale o regionale (comprovata tramite l'iscrizione al registro provvisorio delle persone giuridiche). In alternativa, occorre dimostrare di aver avviato la richiesta per l'ottenimento del suddetto riconoscimento.

## **2) ENTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA**

Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per l'ingresso nella tabella:

- le istituzioni museali o le istituzioni di cui l'attività museale è elemento di rilievo o che, per le loro peculiari caratteristiche, sono soggette a normative diverse dalle istituzioni culturali o la cui attività prevalente non è quella scientifica o culturale in senso stretto (es. le associazioni di volontariato, le associazioni storiche e sportive; associazioni sindacali e partitiche, etc.);
- le istituzioni in favore delle quali il sostegno regionale è già contemplato da specifiche leggi di settore (ad es., istituti storici per la resistenza, società operaie di mutuo soccorso; etc.)
- le istituzioni alle quali la Regione Piemonte ha aderito con apposito provvedimento in qualità di socio (fondatore, sostenitore, aderente, etc.)

## **3) SPECIFICHE TECNICHE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA**

I requisiti previsti dal precedente paragrafo 1 devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) Patrimonio bibliografico e/o archivistico e documentale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Direzione" at the top and "Piemonte" at the bottom. The signature is stylized and appears to be "A. Sella".

Il patrimonio deve essere composto di almeno uno dei seguenti elementi:

- consistenza di collezioni librerie specialistiche inventariate della biblioteca pari almeno a 5.000 volumi e periodici. Si precisa che l'Ente deve aderire ad uno dei poli regionali del Servizio Bibliotecario Nazionale presenti sul territorio regionale e rendere in tal modo disponibili i propri dati bibliografici. Qualora tale condizione non ricorresse al momento della presentazione dell'istanza, l'Ente si impegna ad aderire ad uno dei poli di cui sopra e a catalogare il proprio patrimonio entro un anno dall'ammissione al contributo regionale, a pena di decadenza dal beneficio economico concesso;

- consistenza del/i fondo/i archivistici con valore storico e culturale pari almeno a 50 metri lineari di documentazione.

Per "patrimonio archivistico" si intende anche quello sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500 ore di registrazione.

Si precisa che non sono considerati "patrimonio archivistico" gli archivi amministrativi del soggetto richiedente.

Le informazioni relative al patrimonio, da riportarsi nella dichiarazione di cui all'Allegato n. 2) al presente atto, devono essere riferite alla data del 31.7.2017.

#### b) Sede a disposizione.

Gli enti, singoli o anche in condivisione con altri soggetti, devono possedere o disporre di spazi adeguati ed esclusivamente dedicati alla conservazione e alla fruizione pubblica del patrimonio (ad es. sale di studio e lettura) e allo svolgimento di attività di valorizzazione dello stesso (quali, ad es, mostre, esposizioni temporanee di documenti, convegni). Sono da intendersi come sede anche gli spazi decentrati, utilizzati per lo svolgimento di attività dell'istituto.

Le informazioni relative alla sede, da riportarsi nella dichiarazione di cui all'Allegato n. 2 al presente atto, devono essere riferite alla data del 31.7.2017.

#### c) Attività dell'istituto.

L'ente deve aver effettuato negli ultimi tre anni in modo diretto (o in collaborazione con altri enti) ricerche pubblicate, convegni e studi inerenti le proprie finalità statutarie e la valorizzazione del patrimonio posseduto.

A tale riguardo si specifica che tra le attività dell'Ente sono da ricomprendersi anche quelle realizzate in collaborazione con università o altri istituti; riviste e pubblicazioni di proprietà che presentino contenuti scientifici e non promozionali; convegni (organizzati in proprio, di durata di almeno una giornata e con la presenza di relatori esterni all'istituto); mostre; borse di studio retribuite (attivate in proprio oppure con il contributo di terzi); stages e tirocini in collaborazione con istituti di formazione (Università o altri istituti formativi); ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale, realizzate anche in collaborazione con università o altri istituti; tesi di laurea (realizzate con l'impiego di proprio materiale d'archivio, del proprio patrimonio documentale o in collaborazione con altri Istituti); presenza di sito web; accesso a risorse digitali on line dal sito (anche se depositate altrove).



Le informazioni riferite alle attività, da riportarsi nella dichiarazione di cui all'Allegato n. 2) al presente atto, devono essere riferite all'arco temporale 1.1.2016 – 31.12.2016.

d) Orario di apertura.

L'ente deve garantire un orario di apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio non inferiore a 15 ore settimanali.

Le informazioni relative all'orario di apertura, da riportarsi nella dichiarazione di cui all'Allegato n. 2) al presente atto, devono essere riferite alla data del 31.7.2017.

e) Personale.

L'ente deve altresì garantire la presenza di personale qualificato in possesso di adeguata formazione professionale, dedicato (anche part time) alla gestione del patrimonio, alla sua fruizione e consultazione pubblica.

Per personale "qualificato" si intende personale in possesso del diploma di archivistica e paleografia e diplomatica per quanto concerne la professionalità archivistica o analoga formazione universitaria; per quanto concerne la professionalità in campo bibliotecario: personale in possesso di titoli relativi a corsi di formazione professionale o universitaria o, in alternativa, con comprovata esperienza di lavoro almeno quinquennale in ambito bibliotecario. Saranno altresì oggetto di valutazione altre professionalità di ambito documentale o di organizzazione e management culturale, comprovate da specifico curriculum.

Le informazioni relative al personale, da riportarsi nella dichiarazione di cui all'Allegato n. 2 al presente atto, devono essere riferite alla data del 31.7.2017.

#### 4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'accesso alla selezione pubblica in oggetto, redatta su carta intestata dell'Ente richiedente, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente per via telematica tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

[culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it)

**Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali**

La domanda trasmessa via PEC deve recare nell'oggetto a pena di inammissibilità la seguente dicitura: "Legge regionale 30.6.2016, n. 13. Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la composizione della tabella".

La casella di posta elettronica certificata utilizzata per la trasmissione della domanda deve essere intestata all'Ente richiedente o al legale rappresentante o al suo delegato.

Per quanto concerne le caratteristiche della Pec della Regione Piemonte, si fa rinvio al documento n. 3 "Informazioni sulla pec della Regione Piemonte. Requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alla casella pec della direzione promozione della cultura, del turismo e dello sport"), pubblicato



all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms> e di cui si invita a prendere cortesemente visione.

Sull'istanza va apposta una marca da bollo da € 16,00 (D.P.R. n. 26.10.1972, n. 642: "Disciplina dell'imposta di bollo").

Per quanto concerne le modalità di apposizione della marca da bollo, si fa rinvio al documento n. 4 "Imposta di bollo"), pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms>, di cui si invita a prendere cortesemente visione.

L'istanza e gli allegati specificati al successivo paragrafo 5 devono essere inviati unitamente, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; saranno tuttavia ammesse anche le domande sottoscritte dal legale rappresentante con firma autografa, accompagnati da un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità e trasmessi esclusivamente tramite PEC, in formato .PDF oppure .PDF/A

In caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, l'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto delegato a tale attività. Il delegato (al pari del legale rappresentante) è tenuto alla sottoscrizione con firma digitale o autografa (in tal caso, accompagnata dal proprio documento di identità) sia della domanda sia della documentazione allegata.

Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del legale rappresentante siano disciplinate da specifiche disposizioni dello statuto dell'Ente, il soggetto sottoscrittore dell'istanza deve coincidere con il soggetto autorizzato dallo statuto a compiere gli atti in sostituzione del legale rappresentante. In tal caso, il sottoscrittore indicherà nell'istanza la disposizione statutaria che lo autorizza al compimento delle sue attività.

In caso di problemi tecnici relativi all'invio, al riconoscimento della firma digitale o alla lettura dei documenti, l'amministrazione si riserva, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, di chiedere il reinvio dell'istanza e/o della documentazione.

## **5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Gli enti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 ("Soggetti ammessi a partecipare alla selezione pubblica") presentano domanda per l'accesso alla selezione pubblica alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo;
- 2) copia dello statuto vigente;
- 3) copia del bilancio di previsione dell'anno 2017, corredato dal verbale (sottoscritto) di approvazione da parte dell'organo statutariamente competente;





4) in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, atto scritto di conferimento della delega;

5) copia della documentazione da cui si evinca l'attribuzione del riconoscimento della personalità giuridica all'Ente (ad es., provvedimento statale o regionale di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche; comunicazione dell'autorità competente di avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche; etc) o, in alternativa, copia della richiesta per l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica, che riporti l'indicazione della data in cui tale richiesta è stata inoltrata;

6) relazione conoscitiva sugli scopi e le finalità dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (massimo 2 pagine); il file in formato pdf deve riportare la denominazione "Finalità dell'Ente";

7) relazione conoscitiva in merito alle attività svolte dall'Ente nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (massimo 3 pagine); il file in formato pdf deve riportare la denominazione "Relazione attività";

8) relazione conoscitiva in merito al patrimonio posseduto, che evidenzi la tipologia di fondi bibliografici e archivistici posseduti e la loro composizione (massimo 3 pagine); il file in formato pdf deve riportare la denominazione "Relazione patrimonio";

9) dichiarazione redatta ai sensi del DPR. N. 445/2000, riportata nell'Allegato n. 2) alla selezione pubblica e scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms>, sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell'ente (o dal suo delegato), in merito alle seguenti voci:

- composizione delle cariche sociali (Allegato 2, punto 13);
- rispetto della normativa in tema di gratuità delle cariche ricoperte (Allegato 2, punto 14);
- informazioni relative al patrimonio bibliotecario e archivistico posseduto ed inventariato (Allegato 2, punto 15);
- informazioni sede a disposizione (Allegato 2, punto 16);
- indicazione delle attività svolte nell'anno 2016 (Allegato 2, punto 17);
- orario di apertura (Allegato 2, punto 18);
- presenza di personale dedicato (Allegato 2, punto 19).

La sottoscrizione della documentazione di cui ai punti 3, 4, 6, 7, 8 e 9 deve recare la firma digitale o, in alternativa, la firma autografa.

Qualora, per difficoltà di carattere tecnico, non fosse possibile inviare tramite PEC con un' unica trasmissione l'istanza e i suoi allegati, è possibile optare per un' invio con più trasmissioni in stretta sequenza temporale. In tal caso, ciascun invio deve recare, **pena inammissibilità**, il seguente oggetto: "Legge regionale 30.6.2016, n. 13. Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la composizione della tabella", con eventualmente la specificazione "secondo invio", "terzo invio", etc.

## 6) TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata telematicamente entro il 12/10/2017 all'indirizzo PEC indicato al paragrafo 4).

Il termine indicato è perentorio.

#### 7) CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.

Sono considerate inammissibili:

- le domande trasmesse con modalità differenti da quelle indicate al paragrafo 4);
- le domande non trasmesse da casella di posta elettronica certificata intestata all'Ente richiedente o al suo legale rappresentante o suo delegato;
- le domande non trasmesse su carta intestata dell'Ente richiedente;
- le domande che non recano nell'oggetto della PEC e nei suoi eventuali successivi invii la dicitura: "Legge regionale 30.6.2016, n. 13. Avviso di selezione pubblica per la composizione della tabella";
- le domande trasmesse via PEC da parte del legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, prive di sottoscrizione con firma digitale o firma autografa;
- le domande pervenute tramite PEC oltre il termine perentorio indicato al paragrafo 6;
- le domande non corredate di tutta la documentazione integrativa richiesta al paragrafo 5);
- le domande nelle quali gli allegati di cui ai punti 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del paragrafo 5) non risultano sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato;

#### 8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE.

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, l'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande pervenute è affidata ad una Commissione tecnica (costituita con apposito provvedimento dirigenziale), composta, secondo quanto richiesto dalla DGR n. 1-4209 del 21.11.2016 ("Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte" – misura 8.2.4), dal Responsabile del procedimento, 3 funzionari appartenenti al Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, un funzionario appartenente allo staff della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport o di un funzionario appartenente a Settore diverso da quello che ha la titolarità del procedimento senza diritto di voto.

In sede di istruttoria delle richieste pervenute, il Responsabile del procedimento provvede a richiedere la sanatoria di eventuali irregolarità di natura non sostanziale che l'istanza dovesse presentare, assegnando un termine per la presentazione della documentazione richiesta.

Al termine dell'istruttoria, la medesima Commissione redige una graduatoria provvisoria degli enti la cui istanza è stata ritenuta ammissibile e di quelli esclusi, provvedendo contestualmente altresì ad attribuire agli enti ammessi il punteggio di cui al successivo paragrafo 9.

Sulla scorta del punteggio attribuito a ciascun ente dalla Commissione tecnica, il Responsabile del procedimento approva la graduatoria provvisoria e la trasmette, unitamente alle risultanze dell'attività, alla Commissione di esperti di cui al successivo paragrafo 10, per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

**9) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.**

Per gli enti la cui istanza è stata ritenuta ammissibile al termine dell'istruttoria, la Commissione tecnica di cui al paragrafo 8) dispone di un punteggio pari a 100, così distribuito per le seguenti aree:

- Patrimonio (collezioni librerie specialistiche inventariate pari almeno a 5000 volumi e periodici, materiale archivistico con valore storico e culturale pari almeno a 50 ml di documentazione, materiale fotografico, sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale: pari almeno a 1.500 ore di registrazione; massimo 40 punti
- Sede, orario e personale specializzato massimo 20 punti
- Attività svolte dall'ente massimo 40 punti

→ DETTAGLIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

-Patrimonio: massimo 40 punti, così suddivisi:

patrimonio	Punteggio	Punteggio massimo
-Collezioni bibliografiche specialistiche inventariate e periodici	2 punti ogni 10.000 volumi	20
-materiale archivistico con valore storico e culturale (documentale o fotografico) pari almeno a 50 ml di documentazione;	2 punti ogni 50 ml	20
-materiale sonoro e audiovisivo originale di particolare valore storico documentale pari almeno a 1.500 ore di registrazione	1 punto ogni 100 ore di registrazione	
<b>Punteggio totale</b>		<b>40</b>

-sede, orario, personale specializzato: massimo 20 punti, così suddivisi:





Parametro	Punteggio	Punteggio massimo
Sede	- 2 punti fino a 100 mq; - 3 punti da 100 mq fino a 300 mq; - 5 punti oltre 300 mq;	5
Orario	- 0 punti per orario di apertura fino a 15 ore - 2 punti per apertura tra le 16 e le 20 ore - 4 punti per apertura tra le 21 e le 30 ore - 5 punti per chi è aperto oltre 31 ore	5
Personale qualificato	- 2,5 punti per ogni unità di personale	10
Punteggio totale		20

Sono da intendersi come sede anche gli spazi decentrati, utilizzati per lo svolgimento di attività culturali dell'istituto.

In caso di sede condivisa, il punteggio che viene attribuito a ciascun ente tiene conto degli spazi singolarmente disponibili, sommati alle superfici comuni.

-attività svolte dall'ente: massimo 40 punti, così suddivisi:  
Per la definizione di "attività" si rimanda a quanto stabilito nei criteri, paragrafo 3), lettera c).

Attività	Punteggio	Punteggio massimo
Riviste e pubblicazioni proprie (anche in formato digitale e e-book)	1 punto per ogni libro 1 punto per ogni rivista	5
-Convegni organizzati in proprio, della durata di almeno un giorno e con presenza di relatori esterni all'istituto  -Presentazione di volumi/ Iniziative e incontri pubblici	-5 punti per convegno  -5 punti da 6 a 10 presentazioni annue/ incontri pubblici; -10 punti oltre 10 presentazioni annue/ incontri pubblici;	15
-Mostre	-5 punti per mostra	
-Borse di studio	-5 punti per borsa	
-Stage e tirocini in collaborazione con istituti di formazione (Università	-2,5 punti per ciascun stage	5

o altri istituti formativi)		
-Tesi di laurea	-2,5 punti per tesi fino a un massimo di 5 punti	10
-Ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale, realizzate anche in collaborazione con università o altri istituti	-2,5 per ricerca fino a un massimo di 5 punti	
-Presenza di sito web;	-1 punto per il sito;	5
-presenza di risorse digitali disponibili sul sito (anche se depositate altrove)	-5 punti se sono presenti risorse accessibili dal sito (anche se depositate altrove)	
Punteggio totale		40

Il punteggio minimo per accedere alla graduatoria provvisoria è pari a 15 punti.

#### 10) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI

A seguito dell'elaborazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto di cui al paragrafo 8), il Responsabile del procedimento istituisce con proprio atto un'apposita Commissione composta dal RUP stesso (senza diritto di voto) e da esperti in materia culturale e ricerca scientifica, anche espressione del mondo accademico, alla quale è attribuito il compito di esprimere un giudizio sulla rilevanza culturale e scientifica degli enti ammessi alla graduatoria. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario del Settore promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, anch'esso senza diritto di voto.

La Commissione di esperti può distribuire da zero fino a 20 punti a ciascuno degli enti collocati nella graduatoria provvisoria, secondo un criterio di premialità, tenendo conto del curriculum e della storia del singolo istituto, la rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale e/o nazionale e internazionale e del patrimonio posseduto.

Nella distribuzione del punteggio aggiuntivo, la Commissione terrà altresì conto della necessità di un riequilibrio territoriale a favore di realtà locali per le quali l'intervento regionale può essere determinante per sostenere l'istituzione culturale.

#### 11) DEFINIZIONE DELLA TABELLA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo assegnato dalla Commissione di esperti, il responsabile del procedimento approva con proprio atto l'elenco definitivo dei soggetti che compongono la tabella prevista dall'art. 2 della legge n. 13/2016 e ne definisce per ciascuno di essi l'ammontare del contributo. La tabella degli enti, istituti, associazioni e fondazioni di rilievo regionale verrà istituita con provvedimento della Giunta Regionale ed ha validità triennale.

L'ammontare del contributo per ciascun ente collocato nella tabella definitiva è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per il numero dei punti totalizzati complessivamente dalla graduatoria.

La tabella riporta per ciascun ente l'ammontare complessivo del contributo per gli anni 2017-2019 e la sua ripartizione annuale.

Con il provvedimento dirigenziale di predisposizione della tabella saranno altresì definite le modalità relative all'erogazione e alla rendicontazione del contributo assegnato.

Nel caso di eventuale incremento delle disponibilità finanziarie a disposizione della Direzione nel corso del triennio, i contributi assegnati agli enti collocati nella tabella potranno subire una maggiorazione, secondo un criterio proporzionale, sulla base del punteggio ottenuto.

Eventuali economie di spesa derivanti da rinunce o revoche dei contributi concessi saranno ridistribuite in modo proporzionale tra tutti gli enti utilmente collocati nella tabella, nel rispetto del meccanismo sopra indicato.

Qualora nel corso del triennio dovessero venire meno uno o più requisiti di ammissibilità alla tabella di cui al paragrafo 1), l'ufficio competente si riserva di procedere con apposito provvedimento all'esclusione dalla tabella del soggetto che non risulta più in possesso dei requisiti suddetti.

## **12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14.10.2014, n. 14 ("Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione") e della DGR n. 46-4520 del 29.12.2016, il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali Dott. Eugenio Pintore (tel. 011 – 432.33.81; [eugenio.pintore@regione.piemonte.it](mailto:eugenio.pintore@regione.piemonte.it); pec: [culturaturismosport@cert.regionepiemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regionepiemonte.it)).

## **13) CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della DGR n. 46-4520 del 29.12.2016 (allegato A), il procedimento per la selezione pubblica in oggetto si conclude in 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con l'adozione del provvedimento dirigenziale di predisposizione della tabella degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 13/2016.

## **14) TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO REGIONALE.**

Il contributo regionale è destinato al sostegno del funzionamento ordinario dell'Ente e alle attività istituzionali.

